

n° [REDACTED]/2019 r.g.

(ricorso d'urgenza ante causam)



TRIBUNALE DI ROMA

SEDICESIMA SEZIONE CIVILE – IMPRESA 1

(ex Terza Sezione Civile – Sezione Imprese – I 3)

Il Giudice

letto il ricorso *ante causam* ex art. 700 c.p.c. o, in subordine, ex art. 670 c.p.c., iscritto in data 13/3/2019 e pervenuto in Cancelleria il 15/3/2019, in cui la ricorrente A [REDACTED] S.p.a. [REDACTED]), richiamato il contratto di *Prime Brokerage Agreement*, stipulato il 29/4/2016 con la convenuta [REDACTED] S.A. (nel prosieguo anche solo [REDACTED]), società di diritto lussemburghese, ed avente ad oggetto il trasferimento, sul conto della predetta [REDACTED] presso la Global Prime Partner di Londra, a) di 7.546.881 azioni [REDACTED] S.p.a. (Codice ISIN IT0004[REDACTED]), titoli quotati al mercato alternativo AIM Italia, la cui gestione era esercitata da Monte Titoli S.p.a.; b) di 382.398 azioni In [REDACTED] l [REDACTED] (Codice ISIN IT0004[REDACTED]), titoli già quotati al mercato alternativo AIM Italia, e c) di 233.859 azioni Ma [REDACTED] Ho [REDACTED] (Codice ISIN LU11[REDACTED]) e richiamato altresì il superamento di detto contratto *Prime Brokerage Agreement*, peraltro rimasto inadempito da parte della citata convenuta, per effetto della stipulazione del contratto preliminare datato 30/11/2017 per l'acquisto delle suddette azioni [REDACTED] S.p.a. da parte della F [REDACTED], allegava che quest'ultima era rimasta inadempiente alle obbligazioni principali assunte con il predetto contratto preliminare, non avendo provveduto al versamento, alle scadenze pattuite, dei corrispettivi convenuti per l'acquisto delle 7.546.881 azioni [REDACTED] S.p.a.: in particolare la convenuta F [REDACTED] si era impegnata all'acquisto della predetta partecipazione azionaria con le seguenti modalità: (i) 1.246.881 azioni entro il 7 dicembre 2017; (ii) 1.575.000 azioni entro il 28 febbraio 2018; (iii) 1.575.000 azioni entro il 30 aprile 2018; (iv) 1.575.000 azioni entro il 31 luglio 2018; (v) 1.575.000 azioni entro il 30 novembre 2018, a fronte del corrispettivo pattuito di € 0,25 per azione; che alcun pagamento era stato eseguito da F [REDACTED] alle scadenze convenute del 7/12/2017, del 28/2/2018 e del 30/4/2018, per cui, stante l'espressa pattuizione di un termine per il pagamento qualificato come "essenziale" all'art. 2.1. del citato contratto preliminare, doveva ritenersi intervenuta la risoluzione di diritto del contratto preliminare in forza della clausola 2.5, con conseguente venir meno di ogni diritto, in capo alla promissaria acquirente F [REDACTED] di



trattenere le azioni promesse in vendita e con conseguente immediato obbligo di restituzione delle stesse in favore di essa ricorrente, restituzione non ancora intervenuta nonostante le reiterate richieste avanzate alla convenuta, rimasta del tutto inerte; che, alla luce di quanto esposto, essa ricorrente risultava essere stata oggettivamente spogliata di qualsiasi iniziativa (e conseguenziale esercizio di diritti) in ordine al predetto pacchetto azionario [REDACTED] S.p.a., senza alcuna spiegazione e soprattutto in assenza di qualsiasi comunicazione da parte di F [REDACTED] a decorrere almeno dalla notificazione della comunicazione di risoluzione in data 29/11/2017, nonostante i plurimi tentativi operati anche tramite i propri legali; che sussisteva anche il requisito del *periculum in mora*, configurabile sotto molteplici profili: a) mancato controllo di un pacchetto azionario corrispondente, attualmente, al 16% circa dell'intero capitale della [REDACTED] S.p.a., di cui la convenuta F [REDACTED] deteneva il 5,83%, con tutto ciò che ne conseguiva anche in termini di esercizio dei connessi diritti sociali ed amministrativi; b) potenziale abuso dell'incarico di *Prime Brokerage*, i cui indizi erano rilevabili dall'avvenuto trasferimento del pacchetto azionario dalla custodia presso Global Prime Partner a soggetto sconosciuto, senza alcuna comunicazione od informativa ad essa ricorrente, nonostante le reiterate richieste di chiarimenti; c) pericolo di dispersione o peggio ancora di trasferimento degli strumenti finanziari [REDACTED] S.p.a. di proprietà di essa ricorrente a persone fisiche o giuridiche, con sede presso paesi stranieri se non addirittura in paese inseriti nelle *black list* dell'UE; d) consolidamento del danno derivato dalla mancata ottemperanza all'ordine di vendita; e) impossibilità, da parte di essa ricorrente, di esprimere la volontà societaria nell'ambito dell'assemblea degli azionisti di [REDACTED] S.p.a., estesa anche all'impossibilità di procedere alla nomina di un componente del relativo organo amministrativo, come di sua spettanza, viepiù alla luce della fissazione a breve (26 giugno 2019) della convocazione dell'assemblea dei soci [REDACTED] S.p.a.; f) riduzione delle azioni, di proprietà di essa ricorrente, detenute da F [REDACTED], atteso che, mentre dal sito web della partecipata [REDACTED] S.p.a. risultava una partecipazione pari al 17,74 % del capitale sociale (corrispondente a 8.363.030 azioni) -dato comunque sovrastimato, in quanto essa ricorrente era titolare di 7.546.881 azioni, pari a circa il 16% del capitale sociale di [REDACTED] S.p.a.-, dal sito web di Borsa Italiana – AIM Italia risultava, in base ai dati del 17/5/2018, che essa ricorrente era titolare di sole 6.482.460 azioni (pari al 13,75% del capitale sociale [REDACTED] S.p.a.), con una diminuzione di 1.064.421 azioni, senza aver mai impartito alcuna istruzione di vendita; che inoltre ulteriore e significativo elemento di allarme discendeva dalla circostanza che l'assoluto silenzio della F [REDACTED], nonostante le plurime richieste e diffide formulate da essa ricorrente, era stato aggravato dalla circostanza che il relativo sito web, da ultimo, risultava disattivato e sostituito con una pagina "in costruzione", fatto che



impediva l'acquisizione di qualsiasi notizia ed informazione sullo stato economico (e persino di legittimazione ad operare) della predetta società, non senza dimenticare che dalla visura del Luxembourg Business Registers risultava che la convenuta non aveva depositato alcun documento dalla sua costituzione; che pertanto si era in presenza di elementi fattuali che giustificavano la richiesta e l'emissione di provvedimento *inaudita altera parte*; che sussisteva quindi il diritto di essa ricorrente di ottenere la restituzione operativa degli strumenti finanziari, di cui era proprietaria; che al riguardo, al fine di poter procedere all'esercizio dei diritti e facoltà connessi alla titolarità delle azioni in questione ed altresì di evitare il rischio di perderne la titolarità in caso di acquisto da parte di terzi in buona fede, era necessaria l'adozione, stante anche l'assenza di precedenti giurisprudenziali sul punto, dell'invocata tutela atipica d'urgenza che consentisse di rendere attuabile il diritto, in modo tale che il rapporto scritturale fosse registrato su un conto intestato a nome di essa ricorrente (per il tramite di un intermediario autorizzato) e che il proprio diritto fosse opponibile nei confronti del titolare del conto, in cui gli strumenti finanziari erano attualmente registrati presso il mercato alternativo AIM Italia; che in subordine era suo interesse ottenere la concessione del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.. Tanto premesso ed evidenziata la sussistenza della giurisdizione italiana e la competenza del Tribunale adito, la ricorrente, stante l'emersa urgenza alla luce dei fatti richiamati e prospettate, quali azioni di merito esercitabili all'esito della fase cautelare, una di natura dichiarativa, finalizzata a sentir dichiarati l'accertamento dell'intervenuta cessazione e/o risoluzione del contratto di *Prime Brokerage* e del contratto preliminare di vendita delle azioni, ovvero, in alternativa, di natura costitutiva per la risoluzione dei predetti contratti, ed una petitoria, finalizzata al recupero della piena disponibilità giuridica delle azioni oggetto del ricorso, instava per l'accoglimento, con decreto *inaudita altera parte*, del proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. (in via principale) e, in via subordinata, del ricorso per sequestro giudiziario, il tutto nei seguenti termini: “ ... ricorre ai sensi degli artt. 700, 669 bis e segg., 670, c.p.c., al Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Specializzata per le Imprese, affinché, *inaudita altera parte* e assunti i mezzi di prova rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto, voglia accogliere le seguenti istanze: Rigettata ogni avversa eccezione e contestazione: a) Disporre, con provvedimento interinale, che Monte Titoli S.p.a., avvalendosi delle funzioni e prerogative derivanti dal Regolamento del Servizio di Gestione Accentrata e delle Attività Connesse e Strumentali adottato ai sensi dell'art. 81, comma 2, T.U.F., identifichi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del citato Regolamento, A [REDACTED] S.p.a. ([REDACTED]) quale titolare degli strumenti finanziari costituiti da n. 7.546.881 azioni [REDACTED] S.p.a. (Codice ISIN



IT0004670532), titoli quotati al mercato alternativo AIM Italia; b) Disporre susseguentemente che Monte Titoli S.p.a. registri nei conti di gestione accentrata e per l'effetto dell'art. 5, comma 1, lett. d) del citato Regolamento, la piena titolarità degli strumenti finanziari costituiti da n. 7.546.881 azioni [REDACTED] S.p.a. (Codice ISIN IT0004670532), titoli quotati al mercato alternativo AIM Italia, in capo alla ricorrente A [REDACTED] [REDACTED], trasferendoli all'intermediario autorizzato: Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni – Via Gaetano Donizetti 14 - 00198 Roma, conto titoli n. 4/32797 intestato ad A [REDACTED] [REDACTED] S.p.a.; e comunque, l'opportuna tutela per il pieno esercizio dei diritti conseguenti alla proprietà in capo ad A [REDACTED] [REDACTED] delle descritte azioni; in via meramente subordinata, c) Disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 670 c.p.c., il sequestro di n. 7.546.881 azioni [REDACTED] S.p.a. (Codice ISIN IT0004 [REDACTED] Mercato AIM Italia) -da eseguirsi tramite Monte Titoli S.p.a. conti di gestione accentrata del titolo [REDACTED] S.p.a.- e comunicazione del provvedimento agli intermediari registrati così risultanti detenere i citati strumenti finanziari, al fine di determinare l'intermediario finale cui è riferibile la dichiarata gestione, nominando custode delle azioni il legale rappresentante della ricorrente, ovvero quello dell'intermediario finanziario presso il quale esse risulteranno depositate al momento dell'attuazione del sequestro, ovvero il funzionario che questi vorrà a tal fine delegare per iscritto, senza diritto a compenso e coi poteri di cui all'art. 2352 del codice civile italiano; e comunque, assumere ogni opportuno provvedimento di Giustizia; disponendo altresì, in ordine agli incumbenti processuali e del rito. Si chiede la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti a data congrua e compatibile con la tempistica richiesta per l'espletamento degli incumbenti necessari alla instaurazione del contraddittorio (nel caso di specie più complessi in quanto richiedenti la traduzione asseverata del ricorso introduttivo, del decreto di fissazione dell'udienza e della documentazione processuale, oltre alla notificazione all'estero, in riferimento ad una delle parti resistenti che è Società lussemburghese avente sede in Lussemburgo). Con vittoria di spese ed onorari. ...”.

osserva quanto segue.

Richiamato quanto esposto e ritenute -allo stato- non immeritevoli di positiva condivisione le deduzioni di parte ricorrente in tema di giurisdizione e di competenza, si evidenzia che la ricorrente ha di fatto proposto due distinte domande, in via fra loro subordinata: una domanda d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per l'adozione di provvedimenti atipici in coerenza con la natura dei titoli oggetto di causa ed il particolare regime di circolazione degli stessi ed una domanda cautelare ex art. 670 c.p.c. per l'adozione di provvedimento di sequestro giudiziario.



Esaminando la domanda svolta in via principale, valgono le seguenti considerazioni.

In rito va ricordato che, a seguito della riforma dell'art. 669 *octies* c.p.c. (cfr. D.L. 35/2005, convertito con modificazioni nella L. 80/2005 e successive modifiche), il provvedimento emesso ex art. 700 c.p.c. ha perso la sua natura anticipatoria e di stretta ed obbligata strumentalità relativamente alla (ormai eventuale) instauranda causa di merito (arg. ex art. 669 *octies*, 6° comma, c.p.c.), con la conseguenza che non è più necessario ricollegare il provvedimento d'urgenza alla necessaria instaurazione di una futura causa di merito, anche se questo non esclude, in base alla dottrina ed alla giurisprudenza assolutamente maggioritaria, che per chi invoca la tutela innominata d'urgenza sussista pur sempre l'onere di indicare specificamente l'azione di merito, cui il ricorso è strumentale (arg. ex Cass. SU 19256/2010).

Pertanto, seppur con una portata attenuata rispetto a quanto previsto dalla disciplina previgente, la strumentalità e la provvisorietà rimangono elementi tipizzanti i provvedimenti d'urgenza e, insieme alle altre caratteristiche della residualità ed atipicità ed ai requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, contribuiscono a delineare i profili di ammissibilità e di contenuto nonché l'ambito di applicazione dei provvedimenti in questione.

La concessione dell'invocato provvedimento d'urgenza continua pertanto a presupporre la coesistenza dei due noti requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, intesi -il primo- come dimostrazione della verosimile esistenza del diritto per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario, la probabile fondatezza della pretesa azionata, e -il secondo- come il fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo rimanga all'esito insoddisfatto in quanto minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.

La ricorrente ha prospettato, quali azioni di merito esercitabili all'esito della fase cautelare, una di natura dichiarativa, finalizzata all'accertamento dell'intervenuta cessazione e/o risoluzione del contratto di *Prime Brokerage* e del contratto preliminare di vendita delle azioni [REDACTED] S.p.a., ovvero, in alternativa, alla risoluzione degli stessi contratti per grave inadempimento della convenuta F [REDACTED], ed una petitoria, finalizzata al recupero della piena disponibilità giuridica delle azioni oggetto del ricorso.

La funzione strumentale dell'invocata misura d'urgenza appare soddisfatta, pur dovendo ormai essere declinata diversamente la domanda restitutoria, alla luce delle considerazioni che seguono sulla natura dei beni (azioni dematerializzate) oggetto della misura d'urgenza invocata.



In punto di fatto, rimesso al prosieguo del giudizio ogni maggiore approfondimento, è sufficiente evidenziare che l'originario contratto di *Prime Brokerage Agreement*, stipulato il 29/4/2016, appare verosimilmente superato dal contratto preliminare del 30/11/2017 di acquisto delle azioni [REDACTED] S.p.a. da parte della F [REDACTED] e che quest'ultimo contratto appare verosimilmente risolto, per volontà della ricorrente (promittente venditrice), atteso il mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento del corrispettivo della cessione.

Dunque, ricordato che all'art. 6 del contratto preliminare la promissaria acquirente F [REDACTED] aveva confermato che “ ... ha ricevuto nel corso dell'anno 2016 n. 7.546.881 Azioni [REDACTED] di cui alla PARTECIPAZIONE [REDACTED] ...” e premesso che per mera comodità espositiva si continua a parlare di ‘restituzione’ pur in presenza di azioni dematerializzate, appare verosimile che sussista il diritto della ricorrente alla reintestazione delle predette azioni, risultando ormai ingiustificata la mancata ‘restituzione’ dei titoli alla ricorrente da parte della F [REDACTED] sia per effetto del superamento della precedente regolamentazione negoziale - l'originario contratto di *Prime Brokerage Agreement* appare comunque risolto per iniziativa dell'odierna ricorrente- e sia per effetto della risoluzione, a seguito del contestato inadempimento della convenuta F [REDACTED], anche del contratto preliminare di cessione di azioni.

Sul punto, richiamato quanto esposto in precedenza, è sufficiente rilevare, applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, che nell'azione di risoluzione -ma lo stesso discorso varrebbe anche nel caso di domanda di adempimento o di risarcimento dei danni per inadempimento, in quanto hanno tutte in comune l'elemento costitutivo fondamentale del mancato adempimento- il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. SU 13533/2001; Cass. 9439/2008; Cass. 15677/2009; Cass. 3373/2010; Cass. 15659/2011; Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass. 826/2015); quindi, richiamato dalla ricorrente il dato contrattuale ed allegato dalla stessa il mancato adempimento di F [REDACTED] entro i termini espressamente definiti essenziali, appare verosimilmente esistente il diritto della ricorrente alla reintestazione delle azioni per cui è causa.

Oltre al *fumus boni iuris*, appare sussistere anche il requisito del *periculum in mora*, costituito dal rischio, stante anche la natura dei beni oggetto di causa, di trasferimento a terzi in buona fede delle azioni, rischio viepiù evidente se si considera, alla luce di quanto allegato e documentato in ricorso, l'omessa risposta della convenuta alle richieste di parte ricorrente e



la verosimile cessione di parte delle azioni: sul punto -allo stato- appare sufficiente richiamare quanto approfonditamente esposto in precedenza.

A questo punto è necessario aprire una parentesi di inquadramento della fattispecie, tenuto conto appunto della natura dei titoli per cui è causa: azioni dematerializzate, ossia azioni caratterizzate dalla mancanza di un titolo cartaceo incorporante e per la cui emissione e circolazione è previsto un sistema particolare, disciplinato da leggi speciali: D.Lgs. 213/1998 (cd Decreto Euro), D.Lgs. 58/1998 TUF, modificati nel tempo dal D.Lgs. 27/2010 e dal D.Lgs. 176/2016, e da disciplina regolamentare: Reg. Consob n° 11768/1998, emanato d'intesa con la Banca d'Italia per le parti inerenti alla gestione accentrata, poi sostituito dal Regolamento congiunto Consob / Banca d'Italia del 22/2/2008, a sua volta modificato con decreti congiunti dell'11/2/2015 e del 24/2/2015 e poi abrogato con decreto congiunto del 13/8/2018.

La normativa codicistica di riferimento è rappresentata dagli artt. 2354, 6° e 7° commi, e 2355, 5° comma, c.c.: in particolare il comma 6° dell'art. 2354 c.c. si riferisce alla dematerializzazione obbligatoria (“Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati”), mentre il 7° comma si riferisce alla dematerializzazione facoltativa (“Lo statuto può assoggettare le azioni alla disciplina prevista dalle leggi speciali di cui al precedente comma”); viceversa, in tema di circolazione delle azioni dematerializzate, il 5° comma dell'art. 2355 c.c. prevede che “Nei casi previsti ai commi sesto e settimo dell'art. 2354, il trasferimento si opera mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari; in tal caso, se le azioni sono nominative, si applica il terzo comma e la scritturazione sul conto equivale alla girata”.

La dematerializzazione degli strumenti finanziari consiste appunto nella trasformazione del certificato cartaceo in una scrittura contabile su di un registro elettronico, con tutto ciò che ne consegue ai fini del trasferimento e dell'intestazione.

Premesso pertanto, limitando il discorso alla dematerializzazione obbligatoria, che gli strumenti negoziali destinati alla negoziazione sui mercati regolamentari non possono più essere rappresentati da titoli cartacei, ma devono appunto essere emessi solo in ‘forma scritturale’ e premesso altresì che il trasferimento e la circolazione si attuano mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, va ricordato, per quanto di interesse, che l'art. 83 *quater* del TUF, introdotto dal D.Lgs. 27/2010 e poi marginalmente modificato dal D.Lgs. 176/2016, prevede che il trasferimento dei titoli in questione può effettuarsi soltanto tramite gli intermediari (1° comma); che “a nome e su



richiesta degli intermediari, i depositari centrali accendono per ogni intermediario conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso” (2° comma); che “l’intermediario, qualora incaricato dello svolgimento del servizio, registra per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza nonché il trasferimento, gli atti di esercizio ed i vincoli di cui all’articolo 83 octies, disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati sia tra loro sia rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell’intermediario stesso. In ogni altro caso l’intermediario fornisce comunicazione dell’avvenuta operazione all’intermediario presso cui il titolare ha aperto il conto, per i successivi adempimenti. La registrazione dei trasferimenti è effettuata dagli intermediari all’esito del regolamento delle relative operazioni” (3° comma) e che “le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante l’indicazione della specie e della quantità degli strumenti finanziari cui esse si riferiscono” (4° comma).

La legge di circolazione delle azioni dematerializzate è unica, senza distinzione fra azioni al portatore ed azioni nominative, ed è costituita appunto dalla scritturazione nei conti destinati a registrare i movimenti delle azioni trasferite.

In particolare, il Regolamento congiunto Consob / Banca d’Italia del 13/8/2018, che ha abrogato quello del 22/2/2008, salvo il regime transitorio di cui all’art. 59, prevede, per quanto di interesse, all’art. 51 (‘Annotazioni e aggiornamento del libro soci degli emittenti’) che “1. Gli emittenti sono tenuti ad aggiornare il libro dei soci in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari e dai depositari centrali, con indicazione delle date a cui le registrazioni sui conti degli intermediari si riferiscono. 2. Sulla base delle segnalazioni effettuate dai depositari centrali, gli emittenti annotano nel libro dei soci le specifiche numeriche e le relative quantità dei certificati immessi nella gestione accentrata con l’instestazione al depositario centrale completata dall’indicazione «ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». ...” e poi prevede una compiuta disciplina per quanto riguarda la tenuta dei conti tanto da parte delle società di gestione accentrata quanto da parte dei singoli intermediari ed in particolare all’art. 52 (‘Conto emittente presso il depositario centrale e mantenimento di separate evidenze’) è previsto che “1. I depositari centrali aprono un conto per ciascun emittente i cui strumenti finanziari sono oggetto di registrazione iniziale nel sistema di gestione accentrata. Il conto mantiene separata evidenza di ciascuna emissione, recando tutte le informazioni comunicate dall’emittente necessarie a individuare le caratteristiche dell’emissione stessa e, in ogni caso, il tipo di strumento finanziario, il codice identificativo, la quantità emessa, il valore globale dell’emissione, il



frazionamento e gli eventuali diritti connessi. ...”; all’art. 53 (‘Tenuta dei conti degli intermediari’) che “1. Gli intermediari accendono conti destinati a registrare per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza, evidenziando gli elementi identificativi del titolare del conto compreso il codice fiscale e gli eventuali limiti alla disponibilità per il trasferimento. 2. Per gli strumenti finanziari di proprietà, gli intermediari accendono specifici conti separati da quelli intestati ai propri clienti”; all’art. 54 (‘Registrazione dei movimenti contabili’) che “1. A seguito della ricezione delle informazioni previste dall’articolo 64, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/392, gli intermediari partecipanti effettuano su base giornaliera le conseguenti registrazioni sui conti”; all’art. Art. 55 (‘Evidenze contabili’) che “1. Gli intermediari conservano evidenza delle registrazioni degli strumenti finanziari e dei relativi trasferimenti per un periodo di cinque anni” ed all’art. 56 (‘Costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari’) che “1. L’intermediario accende appositi conti destinati a registrare per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza gravati da vincoli. Tali conti devono contenere le seguenti indicazioni: a) data dell’iscrizione; b) specie degli strumenti finanziari; c) natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari; d) causale dell’iscrizione e data dell’operazione oggetto di iscrizione; e) data di costituzione del vincolo e indicazione delle specifiche numeriche dei certificati, se la costituzione del vincolo è anteriore all’immissione degli strumenti finanziari nella gestione accentrata; f) quantità degli strumenti finanziari; g) titolare degli strumenti finanziari; h) beneficiario del vincolo e indicazione, ove comunicata, dell’esistenza di convenzione fra le parti per l’esercizio dei diritti; i) eventuale data di scadenza del vincolo. 2. La documentazione rilasciata dall’intermediario in favore dei soggetti legittimati all’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari reca l’annotazione dell’eventuale esistenza di vincoli sugli strumenti finanziari. 3. Gli effetti dell’iscrizione dei vincoli sorti anteriormente all’immissione degli strumenti finanziari nella gestione accentrata retroagiscono al momento della costituzione del vincolo stesso”.

In tale sistema intervengono pertanto società emittente, società di gestione accentrata ed intermediari e giornalmente si opera la c.d. quadratura dei conti tanto presso le società di gestione quanto presso gli intermediari, con scambi di informazioni sui saldi contabili, così da verificare la coincidenza contabile, per ciascuna specie di strumento finanziario, dei saldi presso le società di gestione accentrata e i singoli intermediari.

La ricorrente ha prodotto, come proprio doc. 32 il Regolamento di Monte Titoli S.p.a. dove risulta, al capo IV (‘Tenuta dei Conti’), la minuta disciplina in tema appunto di conti relativi ai singoli intermediari (art. 20); di conto relativo all’emittente (art. 21) e di quadratura



dei conti (art. 22), a proposito della quale è previsto che “Monte Titoli, al termine delle elaborazioni di tutte le operazioni effettuate in ciascuna giornata contabile, per ciascuna specie di strumento finanziario ammesso, verifica che la somma dei saldi dei conti degli Intermediari e dell’eventuale conto di proprietà di Monte Titoli coincida con il saldo di ciascuna emissione o con l’analogo saldo relativo agli strumenti finanziari detenuti presso altre società di gestione o Soggetti Esteri. Qualora in esito di tale verifica si riscontrino incongruenze tra il saldo di una specifica emissione, o dell’analogo saldo relativo agli strumenti finanziari detenuti presso altre società di gestione o Soggetti Esteri, e la somma dei saldi dei conti degli Intermediari, Monte Titoli adotta le misure necessarie al fine di conservare l’integrità dell’emissione e la tutela degli investitori, specificate nelle Istruzioni”.

Inoltre, all’art. 23 del medesimo Regolamento è prevista apposita disciplina per le comunicazioni dal -ed al- Monte Titoli S.p.a. ai -e dai- partecipanti, da intendere, in base al Regolamento stesso, “i soggetti ammessi a partecipare al servizio di gestione accentrata in qualità d’Intermediari o di Emittenti ai sensi del presente Regolamento”, mentre all’art. 38 è prevista apposita disciplina per quanto riguarda la ‘Identificazione dei titolari degli strumenti finanziari’.

L’apertura dei singoli conti presso l’intermediario è importante, in quanto, come regola generale, legittimato all’esercizio dei diritti sociali ed amministrativi, connessi all’intestazione delle azioni, è il titolare del conto acceso presso l’intermediario stesso.

In conclusione, si può schematicamente affermare che il regime di dematerializzazione obbligatoria, introdotto dal D.Lgs. 213/1998 con la conseguente completa eliminazione del titolo cartaceo, ha imposto la necessità di una circolazione degli strumenti finanziari, da attuare tramite intermediari, basata su registrazioni contabili in appositi conti accesi, a nome degli intermediari, presso le società di gestione accentrata e in apposito conto acceso, a nome del titolare dello strumento finanziario, presso l’intermediario stesso.

Tornando al caso di specie, appare allora evidente, come del resto ben consapevole ne è parte ricorrente, che appaia necessario rimodulare, alla luce dei beni oggetto dell’invocata misura, il concetto stesso di restituzione delle azioni ed individuare il provvedimento in concreto adottabile su istanza di chi ritenga di vantare dei diritti sulle azioni dematerializzate.

In relazione alla domanda d’urgenza di adozione di provvedimenti atipici, domanda - come detto- svolta in via principale, è evidente che, al fine di tutelare i diritti della ricorrente alla ‘reintestazione’ delle azioni [REDACTED] S.p.a., si debba agire sulle registrazioni contabili sia a livello di gestione accentrata che a livello di intermediario e così consentire provvisoriamente, in favore della stessa ricorrente, l’esercizio dei diritti (sociali ed amministrativi) relativi al



richiamato pacchetto azionario, rappresentato appunto da tali registrazioni; quindi è necessario che il rapporto scritturale sia registrato su un conto intestato a nome dell'odierna ricorrente, che verosimilmente appare la titolare del diritto di proprietà sulle azioni [REDACTED] S.p.a., per cui è causa.

Portando a sintesi le superiori osservazioni in fatto e in diritto e rimesso al prosieguo ogni migliore approfondimento anche alla luce delle difese delle parti convenute, va ordinato a Monte Titoli S.p.a. di identificare la ricorrente [REDACTED] S.p.a. ([REDACTED] quale titolare degli strumenti finanziari costituiti da 7.546.881 azioni [REDACTED] S.p.a. (Codice ISIN IT0004[REDACTED], titoli quotati al mercato alternativo AIM Italia, provvedendo all'immediata annotazione sul conto relativo all'emittente [REDACTED] S.p.a. ed alla immediata comunicazione agli intermediari, partecipanti al servizio di gestione accentrata, per l'esecuzione di quanto di loro specifica competenza.

Va disposta la fissazione del termine per la notificazione del ricorso e del presente decreto e la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti ([REDACTED] e Monte Titoli S.p.a.) per provvedere, nel contraddittorio delle parti, a confermare, modificare o revocare il presente provvedimento ex art. 669 sexies, 2° comma, c.p.c..

In presenza di società ([REDACTED] S.A.) con sede in Lussemburgo, i termini di cui sopra vanno triplicati.

P.Q.M.

- ordina a Monte Titoli S.p.a. di identificare la ricorrente A [REDACTED] [REDACTED] S.p.a. [REDACTED] quale titolare degli strumenti finanziari costituiti da 7.546.881 azioni [REDACTED] S.p.a. (Codice ISIN IT0004[REDACTED], titoli quotati al mercato alternativo AIM Italia e di provvedere all'immediata annotazione sul conto relativo all'emittente [REDACTED] S.p.a. ed altresì all'immediata comunicazione agli intermediari, partecipanti al servizio di gestione accentrata, per l'esecuzione di quanto di loro specifica competenza;
- fissa al 6/5/2019 ore 10,00 l'udienza di comparizione delle parti ([REDACTED] e Monte Titoli S.p.a.) davanti a sé, per provvedere, nel contraddittorio delle parti, a confermare, modificare o revocare il presente provvedimento;
- fissa al 15/4/2019 il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del presente decreto a [REDACTED] S.A. e a Monte Titoli S.p.a..

Roma, 22/3/2019

Il Giudice
dott. Francesco Remo Scerrato

